

D.d.L. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”

NORME D'INTERESSE

Barrate: norme presenti nelle precedenti bozze ma espunte dal testo definitivo

In giallo: norme aggiunte nel testo attuale

Art. 3	<p><u>Riduzione delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri</u></p> <ul style="list-style-type: none">– Si prevede che, con apposito DM, saranno determinati (co. 11):<ul style="list-style-type: none">• la tipologia di prestazioni a fini di giustizia che, a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti A.G, sono obbligatorie per gli operatori;• modalità e tempi di effettuazione delle stesse, nonché obblighi specifici per gli operatori;• ristoro dei costi sostenuti e modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario.– Non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria (co. 14).– Incremento dell'importo del cd. “contributo unificato” che, in particolare, passa da 600 € a 650 € per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (co. 17).– Con riferimento al Corpo delle Capitanerie di Porto, riduzione degli oneri per le consistenze dei volontari, del numero massimo di UFP, nonché degli allievi da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia Navale (co. 54 - 56).
Art. 7	<p><u>Riduzione delle spese delle PP.AA.</u></p> <ul style="list-style-type: none">– Per l'anno 2013, le PP.AA. non possono acquistare immobili né stipulare contatti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi di contratti ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti (co. 1).– Con esclusione dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (co. 4, 6 e 7):<ul style="list-style-type: none">• per gli anni 2013 e 2014, le PP.AA. non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili/arredi;• fino al 1° dicembre 2014, le PP.AA. non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.– Sancisce, altresì, che le PP.AA. possono avviare le procedure per l'esecuzione di lavori pubblici solo in presenza delle risorse finanziarie, anche in termini di cassa, necessarie al fine di rispettare i termini di pagamento previsti dalla vigente normativa. Tale disposizione non si applica ai lavori aventi ad oggetto l'adeguamento alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

	<ul style="list-style-type: none"> - Consente alle PP.AA. di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici (co. 9). - È prevista la nomina di un Presidente presso la “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della amministrazioni pubbliche”, tra persone di notoria indipendenza con esperienza in materia; la Comm. può avvalersi della G.d.F. che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'IVA e all'imposta sui redditi (co. 22 e 23). - Per finalità di risparmio di risorse energetiche, con apposito D.P.C.M. saranno stabiliti gli standard tecnici delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, nonché misure di moderazione del loro utilizzo (co. 25). — Prevede che i permessi fruiti ai sensi dell'art. 33, L. 104/1992 (assistenza a persona con handicap in situazione di gravità), ad esclusione di quelli richiesti per patologie del pubblico dipendente richiedente o per l'assistenza ai figli o al coniuge, sono retribuiti al 50% ferma restando la contribuzione figurativa (co. 39). - Stabilisce che l'indennità di trasferimento nonché ogni altra indennità prevista nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre 10 km, a seguito della soppressione/dislocazione di reparti (co. 39).
<p>Art. 8</p>	<p><u>Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — Proroga anche per il 2014 (ora 2011, 2012 e 2013) la norma del D.L. 78/2010 in base alla quale per i predetti anni, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle P.A., non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010; — proroga fino al 31 dicembre 2014 (ora, fino al 31 dicembre 2013), la norma del D.L. 78/2010 che riduce del 5% i t.e. superiori 90.000 € lordi annui (solo per la parte superiore e sino a 150.000 €), del 10% per la parte eccedente i 150.000 € (la riduzione non opera ai fini previdenziali); — stabilisce che non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali ricadenti nel periodo 2013-2014, del personale delle PP.AA.. Per il medesimo personale non si dà luogo senza possibilità di recupero al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011; — prevede che in deroga alle vigenti disposizioni non si dà luogo al riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2013 e 2014. La predetta indennità è corrisposta a decorrere dall'anno 2015 con riferimento al triennio contrattuale 2015-2017 ed è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dal “Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo' del 23 luglio 1993”; — proroga anche per il 2014 la sospensione, ora prevista per gli anni 2011-2012-2013, dell'adeguamento annuale dei dirigenti e del personale ed. “omogeneizzato”; — proroga anche per il 2014 (ora, triennio 2011-2013), l'adeguamento automatico in favore del personale dirigente degli stipendi (classi/scatti), ai fini della maturazione delle classi biennali/scatti. Le promozioni avranno effetto solo ai fini esclusivamente giuridici.

	<ul style="list-style-type: none"> — proroga anche per il 2014 (ora, 2011-2013) la norma secondo la quale per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici; — riduce del 10% le indennità base relative ai posti funzione previsti negli uffici all'estero per il personale dei ruoli del MAE, nonché l'assegno per oneri di rappresentanza attribuito ai capi delle rappresentanze diplomatiche; — riduce della metà gli incentivi agli Ufficiali piloti di E.I./M.M./A.M. ammessi a contrarre le ferie volontarie biennali; — abroga i "premi residuali" del personale di E.I./M.M./A.M. addetto al controllo del traffico aereo; — abroga gli incentivi per gli U. pilota della G.d.F..
<p style="text-align: center;">Art. 8</p>	<p><u>Finanziamento di esigenze indifferibili</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Istituisce un fondo di 40 M€ annui, a decorrere dal 2013, per assicurare la piena funzionalità della flotta aerea del Dip. Prot. Civ. (co. 13). – Stanziamento di 25 M€ per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per la bonifica dei poligoni militari di tiro (co. 19).
<p style="text-align: center;">Art. 10</p>	<p><u>Istituzione dell'Agenzia per la coesione</u></p> <p>Istituisce la predetta Agenzia, sottoposta alla vigilanza della P.C.M., che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – interviene nella promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale e nella rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese; – provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull'attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano fondi strutturali comunitari.
<p style="text-align: center;">Art. 12</p>	<p><u>Disposizioni in materia di entrate</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Aumento dell'IVA di un punto percentuale sulle aliquote del 10 e del 21% (in luogo del previsto aumento di due punti percentuale) – co. 1. – Riduzione di un punto percentuale (da 23 a 22 punti e da 27 a 26) delle aliquote IRPEF sui primi due scaglioni di reddito (0/15.000 € 15.000/28.000 €) – co. 2. – Con l'eccezione dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a 15.000 €, incrementa a 250 € la soglia minima per la deducibilità ovvero la detraibilità di alcuni oneri (nel caso di detraibilità, per un ammontare non superiore a 3000 € per ciascun periodo d'imposta), tra i quali (co. 4 – 9): <ul style="list-style-type: none"> • spese mediche; • assegni periodici corrisposti al coniuge; • interessi passivi su mutui immobiliari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale; • spese funebri; • spese per la frequenza di corsi d'istruzione, ovvero per l'iscrizione dei ragazzi tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive; • premi per assicurazioni personali; • erogazioni liberali in favore dello Stato o delle ONLUS. – Limitazione ai soli soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a 15.000 €, delle attuali disposizioni di legge (art. 34, co. 1, D.P.R. 601/73) che rendono esenti dall'IRPEF le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle

medaglie al valor militare (co. 17).

- Attribuisce all'AGEA (*"Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura"*) la possibilità di avvalersi della G.d.F. nell'attività di notifica della cartella di pagamento in materia di rateizzazione di debiti relativi alle "quote latte"; in tale caso, il personale della G.d.F. esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione (co. 37).